

In bilico le assunzioni dei docenti inabili che hanno avuto incarichi di supplenza per più di 4 mesi

# I prof riservisti rischiano il posto

## Dopo il parere del Consiglio di stato che ha fissato i paletti

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti e i non docenti, assunti perché invalidi e riservisti, rischiano di essere licenziati. Il rischio non vale per tutti, ma solo per coloro che, all'atto dell'inserimento o aggiornamento delle graduatorie permanenti, erano titolari di incarichi di supplenza di durata superiore a quattro mesi. È l'effetto dell'ultima pronuncia del Consiglio di stato (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso) in materia. Un indirizzo che ha effetto su tutte le assunzioni di invalidi e riservisti. Il licenziamento potrebbe scattare per iniziativa unilaterale dell'amministrazione, che potrebbe procedere per l'annullamento dei contratti. Oppure per effetto di denunce alla procura della repubblica, che potrebbero essere inoltrate dai soggetti eventualmente interessati ai posti di lavoro dei riservisti, ma anche dai funzionari dell'amministrazione. Nel primo caso si tratterebbe di declaratorie di annullamento dei contratti in quanto viziate da errore. Nel secondo caso, invece, potrebbe trattarsi addirittura di conseguenze di azioni penali, qualora le dichiarazioni di disoccupazione rese dai riservisti all'atto dell'iscrizione al collocamento dovessero risultare false. Per avere diritto alla precedenza nelle assunzioni, infatti, gli invalidi civili devono essere disoccupati all'atto della presentazione della domanda di inserimento negli elenchi del collocamento. Ma fino a qualche tempo fa c'erano

### LA CRONISTORIA IN PILLOLE

- **Parere del Consiglio di stato del 19/1/2005:** afferma la possibilità di iscrizione al collocamento anche per gli invalidi civili titolari di incarico di supplenza temporanea
- **Nota ufficio scolastico regionale per la Puglia:** afferma l'inesistenza della perdita dello stato di disoccupazione per i supplenti in genere
- **Sentenza Consiglio di stato del 18 aprile scorso:** afferma la decadenza dello stato di disoccupazione per i titolari di incarichi di supplenza da quattro mesi e oltre

stati uffici del lavoro che avevano consentito tale inserimento anche se gli interessati erano titolari di supplenza temporanea. L'importante era che non avesse ro la supplenza annuale. Tale era, infatti, l'orientamento del Consiglio di stato, contenuto in un parere emesso il 19 gennaio 2005 (11616/2004). Altre direzioni provinciali del lavoro, invece, avevano applicato la norma alla lettera, rifiutando di iscrivere i supplenti. Ma in ogni caso, chi aveva dichiarato di essere disoccupato, anche se aveva una supplenza, non rischiava di essere incriminato per avere dichiarato il falso. Non fosse altro per il fatto che il consiglio di stato si era espresso circa l'inesistenza della perdita dello stato di disoccupazione per i supplenti temporanei. A ciò si era aggiunta anche un'analoga pronuncia dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, emanata il 12 aprile scorso (prot. 3482). Stando all'orientamento dell'ufficio, infatti, il requisito della disoccupazione per accedere



alla quota di riserva non costituirebbe presupposto essenziale. Secondo la direzione regionale della Puglia, infatti, sarebbero le regioni che avrebbero titolo a definire i casi nei quali andrebbe disposta la perdita dello stato di disoccupazione ovvero la sospensione dello stesso. E la regione Puglia lo

avrebbe già fatto con la legge 4 del 9 febbraio 2006: «Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti», pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 22 del 17 febbraio scorso. Stando a quanto riportato nella nota dell'ufficio scolastico pugliese, dunque, in quella regione «a far data dal 1° gennaio 2003 deve ritenersi in possesso del requisito per poter aspirare alla riserva dei posti anche il candidato che al momento della procedura concorsuale, pur essendo iscritto nelle liste di collocamento, trovasi in quel momento temporaneamente sospeso per via di un contratto di lavoro temporaneo, anche se di durata annuale». In buona sostanza, quindi, secondo questi orientamenti, peraltro autorevoli, il confine tra stato di disoccupazione e occupazione sarebbe piuttosto

labile. O, perlomeno, non proprio chiaro. In ogni caso, questo stato di incertezza aveva consentito agli invalidi civili, titolari di incarico di supplenza, di fruire dei benefici di legge con relativa facilità. Senza rischiare responsabilità penali all'atto dell'iscrizione al collocamento. Senonché, a

complicare le cose ci si è messo anche il nuovo obbligo di comunicare all'ufficio del lavoro l'assunzione dei supplenti. Un adempimento che ha indotto molti uffici a cancellare i riservisti invalidi dalle liste, all'atto dell'assunzione. E a dare il colpo di grazia alle basi fatiscenti su cui poggiava l'intero istituto dell'assunzione dei riservisti ci ha pensato lo stesso Consiglio di stato che, mutando il proprio orientamento espresso in sede consultiva, ha affermato con una sentenza che, per non perdere lo stato di disoccupazione, non bisogna lavorare per più di quattro mesi (1780, del 18 aprile scorso). In caso contrario, niente disoccupazione e, dunque, niente iscrizione al collocamento. Insomma niente riserva. La diretta conseguenza di questa situazione è che tutte le assunzioni di riservisti disposte negli ultimi anni sono a rischio decadenza. Sempre che gli interessati non si siano licenziati prima di iscriversi al collocamento. E una sorte analoga potrebbe toccare anche ai precari che hanno fatto valere la riserva in quest'ultima tornata di aggiornamento delle graduatorie. Sempre nel caso non si siano licenziati prima dell'iscrizione al collocamento. (riproduzione riservata)

Azienda  
**Scuola**

a cura di  
ALESSANDRA RICCIARDI